

ON.LE TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA

	SEZ. LAVORO	
	<i>Ricorso in riassunzione</i>	
	Nell'interesse dell'Avv. GIANLUCA VALENTI , nato a Palermo il	
	03.9.1972, C.F. VLNGLC72P03G273D, residente in Messina, via	
	Panoramica dello Stretto n. 1416, rappresentato e difeso, giusta procura	
	in calce, dall'Avv. Gianclaudio Puglisi (C.F.: PGLGCL81S19F1580; fax:	
	0905726244) e dall'Avv. Fabrizio Mandanici (C.F.:	
	MNDFRZ72S28F158B, fax 090-71327), elettivamente domiciliato presso	
	lo studio di quest'ultimo, sito in Messina, Via dei Mille n.243, e con	
	domicilio digitale all'indirizzo pec: gianclaudiopuglisi@pec.giuffre.it e	
	avv.fmandanici@pec.giuffre.it.	
	<i>contro</i>	
	- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI , in persona del legale	
	rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso <i>ex lege</i>	
	dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina	
	- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA	
	FUNZIONE PUBBLICA , in persona del legale rappresentante pro tempore,	
	rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato	
	di Messina	
	- INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI	
	INFORTUNI SUL LAVORO , in persona del legale rappresentante pro	
	tempore, rappresentato e difeso <i>ex lege</i> dall'Avvocatura Distrettuale	
	dello Stato di Messina	
	- ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO , in persona del legale	



rappresentante pro tempore rappresentato e difeso *ex lege*

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **MINISTERO DEL LAVORO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

- **FORMEZ PA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina

e nei confronti

LA PLACA SANTO (LPLSNT86P2oF126D) nato il 20.09.1986 a Menfi (AG) ed ivi residente in Piazzale Rotolo G. n. 2, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.

FATTO

Il Dipartimento della funzione pubblica organizzava il concorso come di seguito indicato avvalendosi della Commissione



Interministeriale RIPAM per l'espletamento della relativa procedura.

	Il Bando veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 ^a Serie	
	Speciale "Concorsi ed esami" n. 68 del 27 agosto 2019 con successivo	
	avviso di modifica e riapertura dei termini pubblicato nella Gazzetta	
	Ufficiale della Repubblica Italiana - 4 ^a serie speciale "Concorsi ed	
	esami" n. 60 del 30 luglio 2021 (all.1).	
	Era prevista la selezione di due profili: CU/GIUL (Funzionario	
	amministrativo per INAIL, INL e Ministero del Lavoro) e CU/ISPL	
	(Ispettore del lavoro).	
	Il ricorrente inviava la propria istanza di partecipazione al	
	Concorso per il profilo CU/GIUL, tramite l'apposito Portale, e così	
	partecipava alla prova selettiva per il profilo superandola con	
	punteggio di 24.625 (all.2).	
	Dalla graduatoria finale di merito aggiornata per il profilo	
	CU/GIUL, validata dalla Commissione RIPAM nella seduta del	
	25.05.2022, e pubblicata in data 06.06.2022, l'Avv. Valenti risultava	
	collocato nella posizione 810 e così assegnato alla sede INAIL di	
	Chiavari (GE) (all.3).	
	La sede di Chiavari assegnata risultava, tra le scelte effettuate, al	
	n. 13, dunque successiva rispetto alle sedi siciliane scelte con priorità in	
	quanto più vicine alla località di residenza, Messina (all.4).	
	Con i provvedimenti impugnati, del 23.09.2022 (all.5) e del	
	5.10.2022 (all.6), l'Amministrazione, "tenuto conto delle istanze	
	pervenute dalle amministrazioni di sostituzione dei vincitori rinunciatari	
	e di assegnazione di ulteriori risorse" procedeva allo scorrimento delle	



graduatorie precisando che “A partire dalle ore 17,30 del giorno 23

settembre 2022 e fino alle ore 17,30 del giorno 30 settembre 2022 gli idonei collocati nella graduatoria profilo CU/GIUL dalla posizione 851 alla posizione 1247 devono inviare la scelta dell'amministrazione e della sede di destinazione, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso il sistema Step One”.

In sostanza, i vincitori idonei “per scorrimento” hanno avuto la possibilità di scegliere la sede a copertura delle posizioni resesi vacanti con priorità rispetto a chi era già stato assunto.

L'Avv. Gianluca Valenti impugnava gli atti indicati in epigrafe proponendo ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (all.7).

Si costituivano le amministrazioni resistenti ed il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso, e, all'esito della camera di consiglio del 22.11.22, il Collegio adottava l'ordinanza n. 7170/22 (all.8) di rigetto della domanda cautelare.

Ritenendo non condivisibili le conclusioni ivi contenute, il ricorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato (all.9), iscritto al n. RG. 243/2023, in seno al quale, all'esito della camera di consiglio, il Collegio accoglieva l'appello ai fini della sollecita fissazione dell'udienza pubblica ritenendo che “la questione contenziosa necessita peraltro di un sollecito approfondimento proprio della fase di merito”.

In particolare veniva precisato che: “*Deve essere pertanto esaminata la possibilità di differenziare il caso di rinunce intervenute prima della presa di servizio da parte dei candidati che precedono in*



graduatoria, per l'ipotesi che il conseguente aggravio di lavoro degli uffici

organizzativi non corrisponda a effettivi rischi per il servizio agli utenti e, pertanto, non possa giustificare la pretermissione del criterio del merito, essenziale corollario dei principi di cui all'art. 97 Cost.". (all.10)

Veniva così fissata l'udienza pubblica del 17.10.2023 per la trattazione del ricorso nel merito innanzi al TAR Lazio.

Nel frattempo l'amministrazione adottava un secondo provvedimento di scorrimento della graduatoria, del 7.02.2023 (all.11), invitando ulteriori idonei classificati in posizione peggiore rispetto al ricorrente; tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti (all.12).

Nelle more del giudizio come su introitato il ricorrente veniva assegnato in via temporanea, a far data dall'01/06/2023 e ad oggi in servizio in tale sede, presso la Direzione Territoriale INAIL di Messina con modalità di lavoro decentrato.

In data 20.06.2023, l'Amministrazione adottava un terzo provvedimento di scorrimento (all.13) che, tuttavia, ritenuto altrettanto illegittimo come quelli impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, veniva avverso con il secondo ricorso per motivi aggiunti (all.14).

All'esito dell'udienza pubblica del 17 ottobre 2023, con ordinanza collegiale n.15935 del 27 ottobre 2023, veniva disposto il rinvio della trattazione del merito, mancando i termini a difesa, stante la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, e veniva contestualmente dato avviso di possibile inammissibilità, per difetto di



giurisdizione del Giudice amministrativo.

In vero all'esito della successiva udienza pubblica tenutasi in data 30 gennaio 2024 il Tar di Roma, con sentenza n. 4207/2024, pubblicata l'01/03/2024 (all.15), ha così statuito:

- dichiara il ricorso, come in epigrafe proposto, inammissibile per difetto di giurisdizione, rientrando la controversia nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro, davanti al quale l'odierno giudizio potrà essere riassunto nel termine e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a..

* * * * *

In ragione di ciò il ricorrente Avv. Gianluca Valenti intende riassumere il giudizio *de quo* ed a tal fine si riportano integralmente le ragioni di illegittimità dei provvedimenti impugnati già spiegate nel ricorso proposto dinanzi al Tar Lazio:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 2 E COMMA 4 DEL BANDO; DEGLI ART. 3, 97, 117, 1° C., COST.; DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E IN DIRITTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA

Come premesso in narrativa, con provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e



delle sedi per scorrimento della graduatoria, relativo al Concorso RIPAM

UNICO LAVORO – Profilo CU/GIUL, pubblicato in data 23.9.2022, sul sito internet di Formez PA, l'Amministrazione ha proceduto allo scorrimento di n. 397 posizioni della graduatoria relativa al profilo CU/GIUL, illegittimamente e immotivatamente invitando soltanto i candidati, vincitori a seguito di scorrimento, a manifestare l'ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”, **senza procedere prima ad una riassegnazione, tra i candidati già vincitori, delle sedi oggetto di rinuncia e/o decadenza, resi disponibili o, comunque, senza consentire anche ai candidati già assegnatari di esprimere preferenza per una nuova assegnazione delle sedi ancora disponibili oggetto di rinuncia e/o decadenza.**

Al riguardo, l'art. 14, 4° c., del Bando, così come l'Avviso di manifestazione della preferenza sedi pubblicato sul sito internet di Formez PA in data 7.6.2022, hanno previsto che “4. Successivamente all'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori, **le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l'espletamento del periodo di prova – come disciplinato dall'articolo 14 del CCNL comparto funzioni centrali 2016-2018, non potranno essere oggetto di riassegnazione a favore di coloro i quali siano stati già assegnati ad altra sede in qualità di vincitori della presente procedura concorsuale. [...]**”.

L'Amministrazione ha errato, tuttavia, nell'applicare l'esclusione



ivi contenuta ai casi di rinunce incorse anche prima del “periodo di

prova”, e non, esclusivamente, a quelle rinunce o interruzioni del rapporto di lavoro instaurato con INAIL successive alla presa di servizio.

La decisione di procedere allo scorrimento della graduatoria, invitando soltanto i candidati vincitori a seguito di scorrimento a manifestare l’“ordine di preferenza tra amministrazioni e sedi ancora disponibili”, si pone in violazione non solo degli artt. 3 e 97 Cost. e ha prodotto un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede in violazione di regole procedurali espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost.

È manifesta la lesione degli interessi dell’odierno ricorrente, posto che i suddetti posti disponibili saranno assegnati, come nel caso del controinteressato oggi evocato in giudizio, a candidati risultati vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria e, pertanto, collocati in posizione deteriore rispetto all’Avv. Valenti.

In sostanza la previsione che esclude i candidati già vincitori dalla possibilità di scegliere **“le sedi che eventualmente si renderanno nuovamente disponibili, a seguito di rinunce ovvero interruzioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato con le amministrazioni interessate, che siano intervenute durante l’espletamento del periodo di prova”**, non può che riguardare solo ed esclusivamente le rinunce intervenute dopo la “prima” accettazione della sede da parte del candidato vincitore idoneo, perché tale interpretazione si evince chiaramente dal dato letterale della norma.

Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all’assurda



conclusione per cui il candidato risultato vincitore per scorrimento di

graduatoria potrebbe effettivamente scegliere la sede più vicina alla propria residenza, a dispetto del vincitore di concorso già assegnato, come nel caso dell'Avv. Valenti, il quale di fatto vedrebbe venir meno la garanzia di priorità di scelta della sede in base all'ordine di graduatoria, in totale violazione dell'art. 14, 2° c., del Bando secondo cui: "I candidati vincitori potranno scegliere l'amministrazione e la sede secondo l'ordine di graduatoria".

Il provvedimento di scorrimento della graduatoria, con contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, determinano un'obiettivo alterazione degli esiti del concorso, perché privilegia le scelte espresse ex post (da candidati che inizialmente nemmeno si sono collocati in posizione utile) rispetto a quelle espresse dai candidati rimasti ab origine vincitori del concorso e collocatisi in posizione più favorevole.

E ciò si pone in palese contrasto con i più basilari principi di cui in rubrica, regolanti l'azione amministrativa nonché con le previsioni, anche di rango costituzionale, poste a presidio dell'accesso all'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni in condizioni di uguaglianza e, soprattutto, secondo un criterio meritocratico.

A tal riguardo, preme altresì evidenziare che, proprio alla luce delle predette considerazioni e per evitare di incorrere nei richiamati profili di illogicità e illegittimità, diverse Amministrazioni hanno sviluppato la buona prassi di procedere, prima dello scorrimento della graduatoria, ad una fase di interpello dei candidati già assunti,



finalizzata all'eventuale rimodulazione delle assegnazioni già disposte.

Non è ragionevole, infatti, che alcuni posti rimangano vacanti in virtù di rinunce e/o decadenze di candidati vincitori che non gradivano la sede loro assegnata, senza che possa e debba procedersi ad una riassegnazione di tali sedi tornate disponibili in favore degli altri candidati vincitori, che pure per le stesse avevano espresso una preferenza prioritaria rispetto alla sede assegnata. Mentre possono giovare di tali sedi tornate disponibili candidati idonei risultati vincitori solo per scorrimento di graduatoria, collocati in posizione inferiore/deteriore rispetto ai primi.

È evidente, dunque, l'illegittimità del provvedimento di scorrimento e di invito a scegliere le sedi rimaste vacanti del 23.9.2022, così come degli atti successivi quali, ad esempio, le scelte effettuate dai controinteressati (vincitori per scorrimento) che dovranno, pertanto, essere annullati con la conseguenza che dovrà essere consentito all'Avv. Valenti di operare la scelta in via prioritaria presso una delle altre sedi, site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili.

Non è inutile evidenziare, peraltro, che l'INAIL Direzione Centrale Risorse Umane, con nota del 22.9.2022, ha indetto una procedura di mobilità interna su base regionale (anche per il personale dell'area C). Tale procedura di mobilità, da un lato, conferma che non sussistono esigenze di servizio tali per cui l'Amministrazione resistente abbia necessità che l'Avv. Valenti permanga nella sede "INAIL - Chiavari", dall'altro, unitamente allo scorrimento di graduatoria indetto, con le relative illegittime modalità di assegnazione delle sedi, rende urgente la



riassegnazione del ricorrente presso una delle sedi preferite sita nella

Regione Sicilia, atteso che le stesse potrebbero essere occupate a breve in ragione della procedura di mobilità suddetta, ovvero dell'assegnazione conseguente a scorrimento di graduatoria.

Si precisa che, dagli elenchi delle sedi disponibili, pubblicati dall'Amministrazione in sede di primo scorrimento, infatti, risultava confermato che i posti vacanti per le sedi INAIL, rispetto ai quali i vincitori "per scorrimento" hanno formulato la loro preferenza sono stati:

D. R. SICILIA (Palermo) 1

ENNA 1

CATANIA 1

MESSINA 1

TRAPANI 2

PALERMO - TITONE 1

SIRACUSA 1

Alla luce di quanto esposto, dunque, gli atti impugnati in epigrafe, e, in primo luogo, il Provvedimento di scorrimento della graduatoria e contestuale Avviso di scelta delle Amministrazioni e delle sedi per scorrimento della graduatoria, l'art. 14, 4° c., del Bando e l'Avviso di manifestazione della preferenza sedi, di per sé e anche nella parte in cui siano interpretati nel senso in questa sede censurato, devono essere annullati, in quanto illegittimi, per i vizi denunciati in rubrica, con assegnazione in servizio dell'Avv. Gianluca Valenti presso una delle altre sedi, site nella Regione Sicilia, che presentino posti disponibili, per le quali ha espresso preferenza prioritaria rispetto alla sede "INAIL -



Chiavari”.

**II. ILLEGITTIMITA' DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITA' DEI
PROVVEDIMENTI GIA' IMPUGNATI CON IL RICORSO
PRINCIPALE**

*I successivi provvedimenti di scorrimento adottati dalle
Amministrazioni resistenti scontano le medesime illegittimità
sopra rilevate, perché connessi e consequenziali al provvedimento
impugnato con il ricorso principale.*

DOMANDA CAUTELARE EX ART. 669 BIS, 669 SEXIES

Gli scorrimenti della graduatoria rendono urgente ed
improcrastinabile l'adozione di un provvedimento cautelare, che possa
costituire un'anticipazione di tutela in favore del ricorrente. In
riferimento al *fumus boni juris*, da quanto finora esposto appare di
tutta evidenza la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente. Per
quanto attiene al *periculum in mora*, giova precisare che nella denegata
ipotesi di non accoglimento dell'istanza di sospensione dei
provvedimenti impugnati, risulterebbe assolutamente grave ed
irreparabile il pregiudizio patito dall'Avv. Valenti.

La citata esigenza cautelare è ancor più attuale, inoltre, alla luce
della recente decisione dell'Amm.ne di fissare al 1° luglio 2024 la presa
di servizio di quello che è da ritenersi l'ultimo scorrimento del
concorso in discussione (stante la scadenza della graduatoria in data
25.05.2024) (all.16), col rischio concreto, pertanto, che l'Avv. Valenti
benché vincitore e portatore di interessi reali ed effettivi
all'assegnazione in una sede siciliana quale quella di residenza,



Messina, (dove è presente una posizione ancora vacante alla data del

citato ultimo scorrimento), veda tale sede assegnata definitivamente ad idoneo in posizione di gran lunga deteriore in graduatoria, anche in caso di auspicato accoglimento del presente ricorso. Qualora accadesse, si consoliderebbero posizioni illegittime la cui rivalutazione *ex post* potrebbe essere foriera di gravi ed ingenti danni in capo anche a terzi nonché all'amministrazione stessa. *Medio tempore* si impone, dunque, l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta a parte ricorrente di essere assegnato alla sede INAIL tra quelle siciliane scelte dal ricorrente in forza della precedenza per la sua posizione in graduatoria. Anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare all'Amministrazione resistente dalla concessione - nei termini sopra indicati - dell'invocata misura cautelare, atteso che parte ricorrente potrà assumere servizio presso la sede ambita senza oneri in capo all'INAIL.

ISTANZA EX ART 151 c.p.c - NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 151 c.p.c., in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati. Stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza



dell'atto, qualora Codesto Tribunale la ritenga opportuna.

P. Q. M.

Si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, fissata l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e con riserva di meglio ed ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto,

In via cautelare - adottare ogni provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito,

Nel merito - disapplicare o, con ogni altra statuizione, privare di efficacia i provvedimenti impugnati, meglio specificati in ricorso e, per l'effetto, accertare il diritto del ricorrente alla scelta in via prioritaria di una delle sedi, site nella Regione Sicilia, resesi disponibili.

Con ogni altra statuizione consequenziale anche in ordine alle spese di giudizio ed ai compensi di difesa.

Salvo ogni diritto, azione e/o ragione.

Messina, 06 giugno 2024

Avv. Fabrizio Mandanici

Avv. Gianclaudio Puglisi

